



MONTELLIANA

Cantina Sociale Montelliana
e dei Colli Asolani S.C.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Conforme al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Approvato dall'Organo Amministrativo il 28/07/2016

**INDICE**

PARTE GENERALE	6
1. La responsabilita' amministrativa degli enti. Cenni normativi	7
1.1. Premessa	7
1.2. I presupposti della responsabilita' dell'Ente	7
1.2.1. I destinatari del Decreto	8
1.2.2. Le fattispecie di reato	8
1.2.3. Responsabilita' dell'Ente e funzione esimente del Modello	9
1.3. Le sanzioni	10
1.3.1. La sanzione pecuniaria	10
1.3.2. Le sanzioni interdittive	10
1.3.3. La pubblicazione della sentenza di condanna	11
1.3.4. La confisca	12
2. Adozione del Modello da parte di Cantina Montelliana	12
2.1. Struttura della societ�	12
2.1.1. Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani sca e la sua mission	12
2.1.2. Oggetto sociale	14
2.1.3. Organigramma aziendale	14
2.1.4. Mansioni assegnate	15
2.1.5. Governo societario: organi amministrativi e deleghe	15
2.1.6. Revisione del bilancio	15
2.2. Struttura e scopo del Modello	15
2.3. Approccio metodologico al modello	16
2.4. Destinatari del Modello	16
2.5. Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello	17
3. Organismo di Vigilanza	17
3.1. Composizione e requisiti	17
3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	19
3.3. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza	21
3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	21
3.5. Informazioni obbligatorie e deleghe	22
3.6. Regolamento e Statuto dell'Organismo di Vigilanza	23
4. Formazione e Informativa	23



4.1. Formazione ed informativa al personale	23
4.2. Informativa ai soggetti esterni ed ai consulenti	24
5. Sistema Disciplinare	24
5.1. Principi generali	24
5.2. Misure per i lavoratori dipendenti	24
5.3. Misure nei confronti di dirigenti e di amministratori	25
5.4. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri terzi	25
5.5. Sistema disciplinare	25
6. Modello e Codice Etico	25
7. Allegati richiamati in questo documento	26
PARTE SPECIALE	27
1. I Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)	28
1.1. I reati	28
1.2. Aree a rischio	29
1.3. Divieti	29
1.4. Procedure specifiche per aree sensibili	30
1.5. Presidi adottati	31
2. I Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)	32
2.1. I reati	32
2.2. Aree a rischio	32
2.3. Divieti	32
2.4. Procedure specifiche per aree sensibili	33
2.5. Presidi adottati	34
2.6. Elenco Documenti Allegati	34
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	35
3.1. I reati	35
3.2. Aree a rischio	35
3.3. Divieti	35
3.4. Procedure specifiche per aree sensibili	36
3.5. Presidi adottati	36
4. Reati di falsità in monete (e valori) (art. 25 bis)	37
4.1. I reati	37
4.2. Aree a rischio	37
4.3. Divieti	37
4.4. Procedure specifiche per aree sensibili	38



4.5. Presidi adottati.....	38
5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)	39
5.1. I reati	39
5.2. Aree a rischio	39
5.3. Divieti.....	39
5.4. Procedure specifiche per aree sensibili.....	40
5.5. Presidi adottati.....	41
6. Reati societari (art. 25 ter).....	42
6.1. I reati	42
6.2. Aree a rischio	43
6.3. Divieti.....	44
6.4. Procedure specifiche per aree sensibili.....	45
6.5. Presidi adottati.....	46
7. Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater).....	48
7.1. I reati	48
7.2. Aree a rischio	48
7.3. Divieti.....	48
7.4. Presidi adottati.....	49
8.1. I reati	50
8.2. Aree a rischio	51
8.3. Divieti.....	51
8.4. Presidi adottati.....	51
9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)	52
9.1. I reati.....	52
9.2. Aree a rischio	54
9.3. Divieti.....	54
9.4. Presidi adottati.....	55
10. Abusi di mercato (art. 25 sexies)	56
10.1. I reati	56
10.2. Aree a rischio.....	57
11. Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro (art. 25 septies).....	58
11.1. I reati	58
11.2. Aree a rischio.....	58
11.3. Divieti.....	58
11.4. Procedure specifiche per aree sensibili.....	59



11.5. Presidi adottati	60
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25 octies)	61
12.1. I reati	61
12.2. Aree a rischio	62
12.3. Divieti	62
12.4. Procedure specifiche per aree sensibili	63
12.5. Presidi adottati	64
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)	65
13.1. I reati	65
13.2. Aree a rischio	65
13.3. Divieti	65
13.4. Procedure specifiche per aree sensibili	66
13.5. Presidi adottati	67
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)	68
14.1. I reati	68
14.2. Aree a rischio	68
14.3. Divieti	68
14.4. Procedure specifiche per aree sensibili	68
14.5. Presidi adottati	69
15. Reati ambientali (art. 25 undecies)	70
15.1. I reati	70
15.2. Aree a rischio	72
15.3. Divieti	72
15.4. Procedure specifiche per aree sensibili	73
15.5. Presidi adottati	76
16. Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)	76
16.1. I reati	76
16.2. Aree a rischio	76
16.3. Divieti	76



PARTE GENERALE



1. La responsabilità amministrativa degli enti. Cenni normativi

1.1. Premessa

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rubricato 'Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300' (di seguito D. Lgs. n. 231 del 2001) costituisce l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario ed internazionale nell'ambito della lotta alla corruzione.

Con l'adozione di detto Decreto il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni Internazionali in vigore e segnatamente a:

- Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995, relative alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali della Comunità Europea e degli Stati Minori;
- Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali;
- Convenzione Internazionale di New York del 09.12.1999 (art. 2) per la repressione del finanziamento al terrorismo.

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere.

Si tratta di una responsabilità che si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Il procedimento di accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto rispecchia nei suoi tratti essenziali il processo penale vigente, anche in forza del rinvio al Codice di Procedura Penale contenuto all'articolo 34 del Decreto.

1.2. I presupposti della responsabilità dell'Ente

I presupposti applicativi della responsabilità dell'Ente, che verranno di seguito analizzati, possono essere così sintetizzati.

- a. L'Ente deve rientrare nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione (art. 1).
- b. Per il principio di legalità, la responsabilità dell'Ente sussiste solo per l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto (art. 2).
- c. La responsabilità sussiste solo se il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'Ente e nell'interesse e/o vantaggio dell'Ente medesimo (art. 5).
- d. Mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito 'Modello') idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi.
- e. Mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente detto Organismo di Vigilanza (o l'insufficiente



vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del Modello.

1.2.1. I destinatari del Decreto

Primo presupposto per la responsabilità dell'Ente è che lo stesso rientri nel novero dei destinatari indicati dal Decreto.

L'articolo 1 indica come soggetti destinatari dell'applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 'gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica'.

Precisa che lo stesso non si applica 'allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale'.

1.2.2. Le fattispecie di reato

In applicazione del principio di legalità previsto dall'articolo 2 del Decreto, l'Ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato solo se la sua responsabilità amministrativa per quel reato e le relative sanzioni sono previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

A far data dall'entrata in vigore del Decreto il novero dei reati-presupposto della responsabilità dell'Ente è stato notevolmente ampliato da interventi legislativi che hanno esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ad una maggiore gamma di reati.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 della legge, è stato successivamente esteso

sia mediante modifica dello stesso Decreto:

dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001, n. 350, dall'art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, dall'art. 3, Legge 14 gennaio 2003, n. 7, dall'art. 5, Legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 187-quaterdecies, Legge del 18 aprile 2005, n. 62, dall'art. 31, Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 63 comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dall'art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dall'art. 7, Legge 18 marzo 2008, n. 48, dall'art. 2, Legge 15 luglio 2009, n. 94, dagli artt. 7 e 15, Legge 23 luglio 2009, n. 99, dall'art. 4, Legge 3 agosto 2009, n. 116, dall'art. 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dall'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dall'art. 1, comma 77, Legge 6 novembre 2012, n. 190, e, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39)

sia mediante rinvii al Decreto stesso:

dagli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 e dall'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica, oggi, ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24).
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis).
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter).
4. Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25).
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis).



6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1).
7. Reati societari (art. 25 ter).
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater).
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater. 1).
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).
11. Abusi di mercato (art. 25 sexies).
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies).
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies).
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25 decies).
16. Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006).
17. Reati ambientali (art. 25 undecies).
18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25 duodecies).

1.2.3. Responsabilità dell'Ente e funzione esimente del Modello

La responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora il reato commesso:

- a. sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Non vi è responsabilità dell'Ente se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;

- b. sia stato realizzato da una persona fisica:

- in posizione apicale, ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ("Soggetto Apicale");
- sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale ("Soggetto Subordinato").

Pur in presenza di tutti i presupposti di cui sopra, ove il reato venga commesso da un Soggetto Apicale la società non risponde se:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero all'Organismo di Vigilanza;
- l'autore ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;



- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Se il fatto è stato commesso da un Soggetto Subordinato la società è responsabile solo qualora il Pubblico Ministero provi che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, detta inosservanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione, secondo una valutazione che deve essere fatta a priori.

L'articolo 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione e Gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e da queste comunicati al Ministero della Giustizia che deve valutarne l'adeguatezza.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica dello stesso e l'eventuale sua modificazione quando vengono scoperte significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività e la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, o quando nel Decreto vengono contemplate nuove fattispecie di reati.

1.3. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a. la sanzione pecuniaria;
- b. le sanzioni interdittive;
- c. la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d. la confisca.

1.3.1. La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a Euro 10.329,14 (art 12 comma 4) e non superiore a euro 1.549.000,00 da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema *'per quota'*).

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000,00; l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00.

1.3.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a. nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;



- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
- Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto.

Condizione per l'applicazione delle sanzioni interdittive sono:

- che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- la reiterazione degli illeciti.

Pur in presenza di una o entrambe le condizioni di cui sopra le sanzioni interdittive, purtuttavia, non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si realizzino tutte le seguenti condizioni, considerate ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva:
 - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso;
 - l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro (su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero) quando ricorrono le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra la misura applicata, l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

1.3.3. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria ed a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati nella sentenza, nonché nell'affissione della stessa nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.



La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.3.4. La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2. Adozione del Modello da parte di Cantina Montelliana

2.1. Struttura della società

2.1.1. Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani sca e la sua mission

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA è una Cooperativa sorta nel 1957 costituita da circa 400 viticoltori associati i quali conferiscono l'uva prodotta nei loro vigneti, che si estendono su di una superficie di circa 500 ettari.

La Cantina è situata alla base della zona collinare del comprensorio Montello e dei Colli Asolani. I vigneti sono situati nella parte collinare del comprensorio e nella parte pianeggiante lungo il fiume Piave, una zona di grande fascino e ricca di storia. I vigneti sono situati ad un'altezza di 110-250 metri sul livello del mare con esposizione a sud e sono caratterizzati da un sottosuolo ghiaioso che consente un drenaggio ottimale dell'acqua piovana.

Ogni anno vengono conferiti dai soci circa 60.000 quintali di uva per una produzione di circa 12 milioni di bottiglie (dati 2015).

Un'importanza rilevante assume la produzione del vino Prosecco, che viene prodotto come spumante, frizzante e tranquillo. A tale proposito, la Cantina è dotata di un impianto di spumantizzazione, con autoclavi a pressione della capacità di 24.000 Hl. La capienza totale dell'azienda è pari a 155.000 ettolitri.

Il vino prodotto viene quasi integralmente confezionato in bottiglie, fusti e bag in box. Una piccola parte viene venduta come vino sfuso ad imbottigliatori nazionali. Più del 50% del confezionato è venduto all'estero. L'azienda opera con diversi marchi di proprietà (Montelliana, Cornaro, Montasolo, ecc.) e con private label. Parte del prodotto è commercializzata presso il punto vendita aziendale.

I canali commerciali comprendono in minima parte il settore HORECA, la grande distribuzione e di grossisti/distributori.

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA controlla al 100% la Cantina Montelliana s.r.l.



La Cantina Montelliana srl, costituita nel 1996 con finalità esclusivamente commerciali, al fine di garantire una maggiore facilità di vendita dei prodotti all'estero, acquista e commercializza sia vini sfusi che vini confezionati a proprio marchio. La Cantina Montelliana s.r.l. ha un dipendente dedito alle attività amministrative/commerciali.

Gli ordini che la Cantina Montelliana s.r.l. riceve dalla propria clientela sono inoltrati direttamente alla **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA.**

I prodotti commercializzati dalla Cantina Montelliana srl comprendono:

- vini in bottiglia con etichetta Cantina Montelliana srl e Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani S.C.A., venduti a distributori e grossisti italiani e esteri;
- vini in fusto con etichetta Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani S.C.A. rivenduti al mercato Italia ed Estero;
- vini in Bag in Box con etichetta Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani S.C.A. venduti al mercato Italia ed Estero;
- vini sfusi.

Fra la **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** e l'azienda Cantina Montelliana s.r.l. è stato stipulato un contratto in virtù del quale la prima concede la propria manodopera e i propri locali di cantina/vinificazione, confezionamento e magazzino alla Cantina Montelliana s.r.l. L'unica parte del sito di proprietà della Cantina Montelliana s.r.l. è costituita dal nuovo ampliamento dedicato alla vinificazione e stoccaggio materiali che è concesso in comodato a **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA.**

Riassumendo quindi, le due aziende hanno:

- stessi locali di cantina/vinificazione: il vino contenuto nei vasi vinari è, comunque, identificabile dai cartelli esposti all'esterno dei recipienti che indicano anche la ragione sociale dell'azienda proprietaria del vino stoccato;
- stesso laboratorio;
- stesse attrezzature;
- stessi impianti di confezionamento ma con diversi registri di imbottigliamento;
- stesso magazzino prodotti di confezionamento: i prodotti di proprietà dell'una o dell'altra società si distinguono per le indicazioni riportate sulle confezioni e per l'impiego di prodotti di confezionamento diversi, che consente al personale una più facile identificazione. Esistono anche registri di commercializzazione differenti;
- stesso magazzino prodotti confezionati: i prodotti di proprietà delle due aziende sono identificabili attraverso le indicazioni riportate sulle confezioni (tipologia vino o eventuale nome del Cliente). Inoltre, i prodotti con marchio Cantina Montelliana srl sono limitati e immagazzinati pochissimo tempo prima della consegna.

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA è continuamente impegnata in un processo di miglioramento degli impianti enologici, adottando la migliore tecnologia offerta dal mercato di settore.



Il suo punto di forza è il completo controllo su tutto il ciclo di produzione, dalla trasformazione dell'uva alla commercializzazione dei prodotti confezionati o sfusi.

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA persegue l'eccellenza dei suoi prodotti attraverso un continuo miglioramento e innovazione.

L'attenzione per la qualità caratterizza tutte le fasi del procedimento di produzione, dall'acquisizione delle materie prime alla realizzazione del prodotto finale. Meticolosi, metodici e costanti controlli garantiscono un sempre più elevato grado di soddisfazione della propria clientela.

Dal 2002 **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** ha ottenuto la certificazione di qualità ISO9001 per la vinificazione, conservazione e vendita di vini sfusi, nonché per il confezionamento e la commercializzazione e dal 2008 ha ottenuto anche la certificazione IFS, lo standard europeo di garanzia dell'igiene dei prodotti del processo di produzione e BRC dal 2014.

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità ed è consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei soci e delle controparti contrattuali.

Per tali ragioni, pur consapevole che l'adozione del Modello non è obbligatoria per legge, ha scelto di dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione, fissandone i principi di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi societari.

2.1.2. Oggetto sociale

Al momento dell'introduzione del presente Modello di Organizzazione e Gestione, le attività principali ricomprese nell'oggetto sociale di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** sono la vinificazione delle uve conferite dai soci e la vendita, anche al minuto, dei vini e relativi sottoprodotti ed affini, la trasformazione, manipolazione e commercializzazione di altri prodotti agricoli che fossero conferiti dai soci in base a programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

E' contemplata nell'oggetto sociale qualsiasi ulteriore attività affine, complementare e/o accessoria a quelle suelencate, l'assistenza tecnica ai soci produttori e la distribuzione tra i soci, in rapporto alla quantità e qualità delle uve conferite e di quant'altro consegnato per la trasformazione, del ricavato delle vendite (al netto di spese ed altri oneri) e l'effettuazione di acquisti collettivi nell'interesse dei soci produttori.

2.1.3. Organigramma aziendale

Alla data di approvazione del presente Modello, l'attività di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** è articolata secondo quanto descritto nell'allegato 01_1_Organigramma.



L'Organigramma aziendale al pari di altri documenti aziendali previsti dal sistema qualità presente in azienda, sono stati integrati con altri sistemi (in particolare salute e sicurezza del lavoro, ambiente) per rendere più efficiente la gestione complessiva. Per questo motivo questi documenti rispettano le regole di verifica e approvazione previste dall'apposita procedura di gestione dei documenti presente nel sistema qualità ISO9001.

2.1.4. Mansioni assegnate

Le mansioni attribuite alle funzioni indicate nell'Organigramma aziendale sono riportate in un apposito mansionario (vedi allegato 01_2_Mansionari) che viene gestito secondo le regole previste dall'apposita procedura di gestione dei documenti presente nel sistema qualità ISO9001.

2.1.5. Governo societario: organi amministrativi e deleghe

Al momento dell'adozione del presente Modello il Consiglio di Amministrazione di Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani S.C.A. (di seguito CdA) è composto da 15 consiglieri tra i quali un Presidente ed un Vice presidente.

Il CdA ha i più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il CdA può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può nominare direttori generali e procuratori speciali.

Al momento dell'adozione del Modello il Presidente del CdA ed il Vice Presidente sono dotati di delega e del potere di rappresentanza della Cooperativa nei limiti della delega medesima.

Nello svolgimento delle proprie attività l'organo amministrativo di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** si conforma alle prescrizioni contenute nei protocolli di condotta di cui alla Parte Speciale.

2.1.6. Revisione del bilancio

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA è sottoposta a revisione contabile demandata ad una società di revisione iscritta all'Albo dei Revisori contabili.

2.2. Struttura e scopo del Modello

Scopo del Modello è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, di tutti i reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il Modello si suddivide in due parti:

- la Parte generale, ove sono contenute le norme applicabili a tutte le attività societarie ed in relazione a tutti i reati da prevenire;
- la Parte speciale, ove vengono descritte le procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati adottate dall'Ente a seguito di una approfondita mappatura delle attività a rischio e delle attività sensibili, in relazione alle tipologie dei reati presupposto.



Il Modello di Organizzazione e Gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio ossia quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, c.d. 'attività sensibili',
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente e la cui commissione è fortemente censurata dallo stesso in quanto contraria ai suoi interessi, anche laddove, apparentemente, potrebbe trarre immediato vantaggio;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure aziendali;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- istituire un apposito Organismo di Vigilanza deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello e prevedere specifici obblighi di informazione a favore dello stesso;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- consentire all'Ente, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- verificare ex post i comportamenti aziendali e il funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico dello stesso.

2.3. Approccio metodologico al modello

La redazione del presente Modello, si è sviluppata attraverso le seguenti fasi:

- mappatura delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto;
- risk assessment dei processi inerenti le aree a rischio individuate;
- individuazione dei controlli già attivati e delle soluzioni volte al superamento delle criticità;
- stesura di procedure organizzative concernenti disposizioni vincolanti ai fini della prevenzione dei reati;

La documentazione relativa alla fase risk assessment costituisce allegato al presente Modello (Risk assessment per singolo reato, 01-03).

2.4. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro (interni e/o esterni) che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**



Sono destinatari del presente Modello coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo della stessa, i dipendenti, i collaboratori e a coloro i quali, pur non appartenendo alla società, operano su mandato della medesima.

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA condanna qualsiasi comportamento che sia difforme dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche laddove detto comportamento sia posto in essere nell'interesse dell'Ente e/o con l'obiettivo di arrecare ad esso un vantaggio.

2.5. Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello, redatto anche con l'eventuale ausilio di professionisti, è approvato dall'Organo Amministrativo.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorarne l'idoneità a prevenire i reati, ovvero in ragione di novità legislative, restano di competenza dell'Organo Amministrativo.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il Modello alle novità legislative.

3. Organismo di Vigilanza

3.1. Composizione e requisiti

Tra le condizioni di esonero dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'articolo 6, co. 1, lettera b, del D. Lgs. n. 231 del 2001, individua la nomina di *'un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo'* cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

La legge non fornisce puntuali indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV): ciò consente di optare per una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva. In quest'ultimo caso possono essere chiamati a comporre l'OdV soggetti interni ed esterni all'Ente purchè dotati dei requisiti di seguito precisati.

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 non individua l'organo competente alla designazione dell'OdV (organo amministrativo o assemblea dei soci): si ritiene, tuttavia, che la nomina spetti all'Organo amministrativo cui l'articolo 6 del Decreto attribuisce il potere di adottare il Modello di Organizzazione e Gestione.

La prima nomina dell'OdV avviene con la stessa delibera di approvazione e adozione del Modello. Successivamente, è rinnovato con apposita decisione dell'Organo amministrativo e resta in carica per il numero di esercizi sociali da quest'ultimo stabilita nell'atto di nomina.



La nomina dei membri dell'OdV deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata per iscritto con apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Quanto ai contenuti dell'incarico, nel silenzio della legge, si ritiene necessaria, ai fini del corretto inquadramento giuridico-funzionale dell'Organismo, l'esplicitazione dei seguenti elementi: funzioni, durata, cause di decadenza, compenso, obblighi e responsabilità.

L'OdV nomina tra i suoi componenti il Presidente cui sarà affidato, tra gli altri, il compito di espletare le formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare di volta in volta e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

L'Organo amministrativo approva altresì lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza il quale disciplina, tra le altre cose, nomina e composizione, durata in carica, cessazione, riporto gerarchico, riporto informativo, requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e incompatibilità e risorse finanziarie da attribuire.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ha diritto di accesso, senza necessità di autorizzazione, a tutti gli atti della Società.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali dell'Ente che si rendessero utili per il perseguimento dello scopo.

L'Organismo di Vigilanza nominato, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve avere i seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione.

Gli autonomi poteri d'iniziativa e controllo menzionati dall'articolo 6 del Decreto, devono essere intesi come libertà d'azione e di autodeterminazione.

Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame quale unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo che lo stesso debba riferire unicamente al massimo vertice aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione.

Per assicurare la necessaria autonomia è indispensabile che l'OdV non abbia all'interno dell'Ente alcuna mansione operativa che potrebbe comprometterne l'obiettività di giudizio e che lo stesso possa svolgere la propria funzione in assenza di qualunque interferenza e condizionamento da parte dell'Ente ed in particolare del management aziendale.

Il requisito dell'indipendenza, pur non espressamente richiamato dal Decreto, viene incluso tra quelli richiesti all'OdV, in quanto individua la necessaria



assenza di conflitto d'interesse nei confronti dell' Ente e, quindi, del suo management.

Il requisito della professionalità si riferisce alle competenze tecnico-professionali richieste ai membri dell'OdV, che devono essere adeguate alle funzioni che gli stessi sono chiamati a svolgere.

Nonostante l'assenza nel testo normativo di qualsivoglia indicazione circa la professionalità richiesta all'OdV, stando agli orientamenti giurisprudenziali, si ritiene che i membri dell'OdV debbano essere in possesso di competenze di carattere aziendalistico, in quanto chiamati a vigilare sull'osservanza del Modello.

Quanto alle competenze giuridiche, atteso lo scopo di prevenire il compimento di reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità di commissione degli illeciti penali.

Il requisito dell'onorabilità attiene alla persona investita della funzione di OdV: ciascun soggetto investito di tale funzione deve avere un profilo etico di indiscutibile valore. I requisiti di onorabilità sono valutati in base a quanto già previsto per gli altri settori della normativa societaria (Collegio sindacale, Controllo interno, Casellario Giudiziario).

Quanto al requisito della continuità d'azione, l'OdV:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie di vigilanza con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- redige un verbale, trasmesso al Consiglio di Amministrazione, in cui sono descritte le attività svolte nel corso della singola verifica e le indicazioni utili al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- cura l'attuazione del Modello e ne assicura il costante aggiornamento.

3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i Destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche allo stesso.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;



- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'OdV deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nello svolgimento dell'attività di controllo, l'OdV deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla Ente nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che, comunque, abbiano rapporti con l'Ente, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'OdV devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231 del 2001;

A tal fine, l'OdV deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.



Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso all'Organo amministrativo.

3.3. Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

L'OdV trasmette senza ritardo all'Organo amministrativo i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'OdV nei confronti dell'Organo amministrativo ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello;
- l'OdV potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento;
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'OdV all'Organo amministrativo, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da



terzi, riguardante o, comunque, connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'OdV.

I dipendenti e gli organi societari devono segnalare all' OdV le notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati, ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all' OdV le violazioni del Modello commesse da altri dipendenti o dall'Organo amministrativo.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima. Le informative acquisite dall' OdV sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L' OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione, le persone informate sui fatti ed il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall' OdV.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell' OdV.

3.5. Informazioni obbligatorie e deleghe

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all' OdV, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001;
- provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231 del 2001;



- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

3.6. Regolamento e Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Il regolamento dell' OdV e lo Statuto sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Gestione, Allegati 01_6 Statuto dell'Organismo di Vigilanza e 01_7 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

4. Formazione e Informativa

4.1. Formazione ed informativa al personale

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA ritiene che ai fini dell'efficacia del Modello sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti dei c.d. Esterni.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia che si tratti di risorse già presenti in Azienda che di risorse da inserire.

La società effettua (destinando a tal fine risorse tanto finanziarie quanto umane) programmi di formazione ed informazione attuati con differente livello di approfondimento in relazione al diverso grado di coinvolgimento delle risorse medesime in 'attività sensibili'.

La formazione del personale è considerata dall'Ente condizione necessaria per l'attuazione del Modello da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà di partecipazione ai corsi, i controlli sulla frequenza, sulla qualità dei contenuti dei programmi e la verifica dell'apprendimento.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- a. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:
 - seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
 - seminario di aggiornamento annuale;
 - occasionali e-mail di aggiornamento;
 - informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- b. altro Personale:



- nota informativa interna;
- informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- e-mail di aggiornamento.

Le modalità operative per l'attuazione della formazione sono state integrate nella procedura PROC SIC 11 "Gestione informazione, formazione, addestramento, comunicazione".

4.2. Informativa ai soggetti esterni ed ai consulenti

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di soggetti terzi che intrattengono con la società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la società senza vincoli di dipendenza (partner commerciali, agenti, consulenti, distributori, procuratori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine ai soggetti terzi più significativi la società fornirà un estratto descrittivo del Modello, del Codice Etico e del Sistema Disciplinare.

Si provvederà, altresì, alla pubblicazione del Modello e del Codice Etico sul sito web della società www.montelliana.it.

5. Sistema Disciplinare

5.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2, lettera e) e dell'articolo 7, comma 4, lettera b), infatti, il Modello può ritenersi efficacemente attuato e, quindi, può avere valore scriminante, solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2. Misure per i lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice Etico ad opera di lavoratori dipendenti dell'Ente costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 del codice civile e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.



5.3. Misure nei confronti di dirigenti e di amministratori

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento indicate nel Codice Etico, l'Ente valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili ai sensi delle disposizioni di legge e di Contratto Collettivo Nazionale applicabile, tenuto presente che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

In caso di violazione del Codice da parte degli amministratori di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

5.4. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri terzi

Ogni comportamento posto in essere dai fornitori, collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'Ente e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

5.5. Sistema disciplinare

Il Sistema Disciplinare adottato da **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** è allegato al presente Modello di Organizzazione e Gestione, 01_5 Sistema Disciplinare.

6. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'Ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 231 del 2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Il Codice Etico adottato da **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** è allegato al presente Modello di Organizzazione e Gestione, 01_4 Codice Etico.



7. Allegati richiamati in questo documento

Costituiscono allegati al presente Modello:

- 01_1_ORGANIGRAMMA
- 01_2_MANSIONARI
- 01_3_RISK ASSESSMENT PER SINGOLO REATO
- 01_4_CODICE ETICO
- 01_5_SISTEMA DISCIPLINARE
- 01_6_STATUTO ODV
- 01_7_REGOLAMENTO ODV



PARTE SPECIALE



1. I Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

1.1. I reati

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni Pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, gli organi e membri delle Comunità Europee).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.). L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione pubblica ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca, dunque, nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione pubblica.

I principali delitti contro la Pubblica Amministrazione, rilevanti per la responsabilità amministrativa degli Enti, riguardano malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001).

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione e induzione indebita a dare e promettere utilità.



Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 ha subito modifiche in seguito dell'approvazione della cd. *legge anticorruzione* (L. n. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012.

Le principali novità interessano il reato di *concussione* (cirscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

1.2. Aree a rischio

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse.
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.
- Rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione.
- Gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte a controlli/ispezioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici.
- Rappresentanza in giudizio della società e partecipazione di soggetti appartenenti alla società a procedimenti giudiziari.
- Processo di selezione e assunzione del personale.
- Gestione della liquidità e contabilità.
- Gestione di omaggi/pubblicità.

1.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001, possano considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi;
- comportamenti da cui derivino situazioni di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:



- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o, ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque, finalizzato ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o la brand image della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare le verifiche al riguardo;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

1.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' fatto espresso obbligo di:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività quali pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari etc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al proprio superiore o all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
- predisporre e formalizzare evidenze al fine di documentare la corretta applicazione della procedura di partecipazione prevista dal bando, della fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua



approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente che indice il relativo bando;

- effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite *outsourcer*, sugli enti contattati, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- è necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi evidenze. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

1.5. Presidi adottati

PGM-A PROCEDURA GENERALE DI PREVENZIONE

PGM-B PROCEDURA GENERALE DI CONTROLLO

PGM-G PAGAMENTI

CODICE ETICO LETT. G. - CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PA



2. I Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

2.1. I reati

Il 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione citata, che costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, è entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica della stessa è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendovi tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Stabilisce, inoltre, tre principi generali da osservarsi nella cooperazione internazionale:

- a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile;
- b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati;
- c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 24 bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

2.2. Aree a rischio

- Gestione dei sistemi informatici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica.
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet.

2.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001.



Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informatici aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi.

2.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' fatto espresso obbligo di:

- informare adeguatamente i Destinatari autorizzati all'utilizzo dei sistemi informatici, dell'importanza di mantenere le proprie credenziali di accesso confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus prevenendone, ove possibile, la disattivazione;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ciascuno dei dipendenti, degli stagisti



- e degli altri soggetti - come ad esempio i collaboratori esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informatici;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti (come, ad esempio, i collaboratori esterni) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informatici;
 - provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
 - nei rapporti con parti terze, richiedere l'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di reati Informatici e prevedere apposita clausola contrattuale che richieda l'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di reati informatici, delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nonché del presente Modello e regoli le conseguenze della loro violazione.

2.5. Presidi adottati

SISTEMA PRIVACY

REGOLAMENTO INTERNO PER L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI

CODICE ETICO

PGM-E PROCEDURA CONTRATTUALE GENERALE

2.6. Elenco Documenti Allegati

- Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto);
- Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti;
- Lettera di impegno da parte dei fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e Modello di organizzazione e gestione.



3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

3.1. I reati

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/01 dell'articolo 24 ter relativo ai "Delitti di Criminalità Organizzata".

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso anche straniera");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, L. 110/1975).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso qualora detta partecipazione, o il concorso all'associazione, risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E', inoltre, richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un'organizzazione a carattere stabile nel tempo con condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti, non essendo sufficiente l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

3.2. Aree a rischio

Il rischio di verifica dei suddetti delitti è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** del sistema disciplinare e dei seguenti divieti generali.

3.3. Divieti

Divieti generali



E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non risultino tali integrare di per sé le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, possano considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi.

3.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' fatto espresso obbligo di:

- prevedere, nei rapporti con parti terze, apposita clausola contrattuale che richieda l'impegno al rispetto delle norme di cui al D. Lgs.n. 231/2001 nonché del presente Modello e regoli le conseguenze della loro violazione.

3.5. Presidi adottati

PGM-E PROCEDURA CONTRATTUALE GENERALE
CODICE ETICO



4. Reati di falsità in monete (e valori) (art. 25 bis)

4.1. I reati

L'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie". Esso contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, cioè dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti che possono essere oggetto di falso nummario.

4.2. Aree a rischio

Il rischio di verificazione del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene, pertanto, che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** del sistema disciplinare nonché dei seguenti divieti generali.

4.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001, possano considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi;
- falsificare monete, valori di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- spendere, acquistare ed introdurre o mettere in circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di bollo contraffatti o alterati;
- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, in seguito, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla



nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore.

4.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' fatto espresso obbligo:

- ai Destinatari, che nell'espletamento delle loro funzioni effettuino e/o ricevano pagamenti in denaro contante, nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, di darne senza indugio comunicazione al proprio superiore e all'OdV, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della Società.
- ai Destinatari che, nell'espletamento delle loro funzioni, detengano o utilizzino valori di bollo, di acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati, provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi. Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo.

4.5. Presidi adottati

PGM-G PAGAMENTI

CODICE ETICO



5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

5.1. I reati

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante 'Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia', in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del Made in Italy, ha introdotto l'art. 25 bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei delitti in parola contro sono di natura pecuniaria (fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del codice penale; fino a 800 quote per i delitti di cui agli artt. 513 bis e 514 del codice penale) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001). Le misure interdittive applicabili, previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001 sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5.2. Aree a rischio

- Attività di produzione, confezionamento, etichettatura e commercio di prodotti.
- Attività di registrazione di marchi e brevetti.
- Attività di certificazione della Società.

5.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001, possano considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:



- rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- violare le procedure aziendali in vigore (ISO9001 e IFS);
- fabbricare o utilizzare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur conoscendo l'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli, comunque, in circolazione.

5.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' fatto espresso obbligo di

- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati/conferiti, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- astenersi dal porre in essere pratiche che turbino l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di frode nell'esercizio del commercio.
- improntare a onestà, correttezza professionale e trasparenza ogni rapporto e contatto con la clientela;
- nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:
 - quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la società, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
 - standard, capitoli, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- prevedere, nei rapporti con parti terze, apposita clausola contrattuale che richieda l'impegno al rispetto delle norme di cui al D. Lgs.n. 231/2001 nonché del presente Modello e regoli le conseguenze della loro violazione.



5.5. Presidi adottati

ISO 9001

SISTEMA CERTIFICATO IFS E BRC

CODICE ETICO

PGM-E Procedura contrattuale generale



6. Reati societari (art. 25 ter)

6.1. I reati

Le norme penali previste dal Codice Civile - riformate con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in attuazione della delega espressa dall'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali - hanno trovato accoglimento nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001, attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'Ente.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

E' opportuno, infine, ricordare che, per espressa previsione dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'Ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'Ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'Ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. n. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati". Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con Legge n. 110/2012), la nuova norma punisce:

- i soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3).

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli



Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Da ultimo, si segnala che, con la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante 'Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio', pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che detta legge ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 del Codice Civile, in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621 bis del Codice Civile.

E' stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25 ter D. Lgs. n. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".

6.2. Aree a rischio

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.).
- Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società.
- Tenuta della contabilità.
- Gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e con la società di revisione, con il collegio sindacale e gli altri organi societari.
- Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana, Isvap, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, ecc.).
- Attività relative alle riunioni assembleari.
- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale.
- Compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate (fusioni, scissioni ecc.).



- Attività commerciali che prevedono la vendita di beni o servizi a società.
- Stipula e gestione di accordi di partnership con altre società.
- Attività dell'ufficio acquisti.

6.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, possano considerarsi propedeutiche alla commissione degli stessi.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Ente;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Ente e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Ente e relativi diritti;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità di Vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore; nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;



- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e nella documentazione trasmessa alle stesse, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura ad amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori di altre società;
- offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai dirigenti, ai sindaci, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura;
- affidare ad un soggetto aziendale la gestione in completa autonomia dei rapporti con società terze.

6.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' fatto espresso obbligo di:

- conoscere e rispettare i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** che rispecchiano le normative applicabili;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** ed il sistema di controllo di gestione;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti l'uso e il funzionamento del sistema informativo di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili



- periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**;
- assicurare il regolare funzionamento della **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
 - osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
 - effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
 - astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**;
 - assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
 - monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita dal magazzino;
 - osservare rigorosamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con società terze;
 - gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità a criteri di massima correttezza e trasparenza;
 - gestire in modo unitario i rapporti con società terze, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
 - definire per iscritto gli accordi di associazione con i Partner, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riguardo alle condizioni economiche concordate. Essi devono essere verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**;
 - redigere per iscritto gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi siano fatti, con l'indicazione del compenso pattuito. Gli stessi devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**;
 - garantire che tutte le transazioni economiche a favore di società terze siano documentate e verificabili, tramite adeguati supporti informativi.

6.5. Presidi adottati

PGM-G PAGAMENTI



PGM-F ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CODICE ETICO
CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO



7. Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

7.1. I reati

Con riferimento ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, qui specificamente trattati, si rileva che l'art. 25 quater è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Tale articolo non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, limitandosi a richiamare

al comma 1, i delitti previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali (adottate per lo più negli anni '70 e '80 per combattere il terrorismo) e

al comma 3, i delitti, diversi da quelli disciplinati al primo comma, ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono quelli che sanzionano le condotte dirette a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, etc.

In questi casi, per la sussistenza della responsabilità penale, il soggetto e/o l'Ente (fornito o meno di personalità giuridica) che mette a disposizione i fondi o, comunque, collabora al loro reperimento, deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

7.2. Aree a rischio

Il rischio di verifica dei suddetti delitti è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** del sistema disciplinare e dei seguenti divieti generali.

7.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/2001;



- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 quater del D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Paesi (Black list) o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi, salvo preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte della Direzione Amministrativa che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti all'OdV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti, salva preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte della Direzione Amministrativa che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti all'OdV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner, dei Fornitori e dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

7.4. Presidi adottati

CODICE ETICO



8. Mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

8.1. I reati

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto una serie di modifiche al codice penale e al D Lgs. n. 231/2001, per prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

Le nuove misure sono state introdotte in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

La legge in parola ha introdotto nel Codice Penale l'art. 583 bis (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) e l'art. 583 ter (in forza del quale "*la condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri*").

La Legge n. 7/2006, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 quater n. 1 in virtù del quale: "*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

L'art. 25 quater n. 1 prevede, quindi, un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'Ente "nella cui struttura" sia stato commesso uno dei reati di cui all'art. 583-bis del Codice Penale.

Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001: pertanto, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi "nel suo interesse o vantaggio" e non invece quando il reo li abbia posti in essere "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Dal punto di vista sanzionatorio accanto alle sanzioni pecuniarie è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio è rafforzato da una misura interdittiva nuova, quella della revoca dell'accreditamento, allorché si tratti di un Ente privato accreditato operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.



8.2. Aree a rischio

Il rischio di verifica dei suddetti delitti è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** del sistema disciplinare e dei seguenti divieti generali.

8.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 quater 1 del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 quater 1 del D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

8.4. Presidi adottati

CODICE ETICO



9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

9.1. I reati.

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dall'articolo in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001: pertanto, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi "nel suo interesse o vantaggio".

Per alcuni dei reati richiamati dall'art. 25 quinquies appare *prima facie* difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Va, tuttavia, considerato che ai fini della realizzazione delle fattispecie criminose non è necessaria la diretta realizzazione delle condotte ivi previste ma è sufficiente l'aver consapevolmente agevolato, anche solo finanziariamente, la realizzazione della fattispecie delittuosa.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. E' il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblichi materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

Le società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questa specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un



sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'Ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, del Codice Penale (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, del Codice Penale;
- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, del Codice Penale (distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600 quater del Codice Penale (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600 quater, comma 1, del Codice Penale.

L'Ente deve attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate.

A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Anche con riferimento ai reati connessi alla schiavitù - realizzabili non solo dal soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche da chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta - vanno previste specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Con Legge n. 172/2012 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1 Luglio 2010 sono state introdotte sostanziali modifiche al testo degli artt. 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600 ter



(*pornografia minorile*) del codice Penale, già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

La Convenzione ratificata impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori commesse con l'uso di forza, costrizione o minacce (ivi compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia).

Fra le misure preventive enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede, altresì, che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La Convenzione penalizza, inoltre, l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero.

Questo nuovo strumento giuridico garantisce, inoltre, che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

9.2. Aree a rischio

Il rischio di verifica dei suddetti delitti è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** del sistema disciplinare e dei seguenti divieti generali.

9.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:



- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente l'Ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquies.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare ricerche di personale, rivolgendosi a intermediari (persone fisiche o società) che non dimostrino di essere accreditate o autorizzate ad erogare servizi di selezione del personale;
- avviare processi di selezione o assunzione di cittadini di paesi terzi, senza aver preventivamente verificato il regolare possesso di un permesso o di una carta di soggiorno;
- effettuare fotografie o video di minori di diciotto anni, senza il preventivo consenso dei genitori o dei tutori.

9.4. Presidi adottati

CODICE ETICO



10. Abusi di mercato (art. 25 sexies)

10.1. I reati

Il reato rubricato all'art. 25 sexies come 'Abusi di mercato' si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25 sexies al D. Lgs. n. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'Ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote. Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione privilegiata.

Secondo l'art.181 Tuf, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente) uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;



- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

10.2. Aree a rischio

Il rischio di verifica dei suddetti delitti è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** del sistema disciplinare.



11. Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro (art. 25 septies)

11.1. I reati

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

11.2. Aree a rischio

In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale, le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente Modello le aree aziendali di attività dove possono concretamente svipupparsi i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, come individuato nel SGSSL (Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Lavoro), che risulta essere, a tutti gli effetti, un Manuale della gestione dei principali aspetti di sicurezza dell'Ente.

Sono considerate maggiormente a rischio le seguenti aree:

- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza.
- Formazione ed informazione del personale.
- Gestione delle emergenze.
- Gestione della conformità di macchine ed impianti.
- Manutenzione delle attrezzature antincendio.
- Formazione del personale sulla Sicurezza.
- Manutenzione macchine/attrezzature.

11.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:



- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Modello.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro della stessa.

11.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e Partner, di:

- mantenere aggiornato il Documento di valutazione dei rischi e di seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi;
- verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di valutazione dei rischi e la loro efficacia;
- verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
- verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine/attrezzature;
- verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
- verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.

E' previsto l'espresso obbligo a carico del personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane di:

- verificare che personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;



- verificare che il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- verificare che il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
- verificare che tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
- verificare che il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato.

E' previsto l'espresso obbligo tutto il personale aziendale

- di conoscere e rispettare per le parti di proprio interesse, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli, i principi contenuti nei seguenti documenti: Codice Etico, Documento di valutazione dei rischi, procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal datore di lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti.

E' previsto, inoltre, l'espresso obbligo di:

- dotare i responsabili del SPP di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;
- prevedere, nei rapporti con parti terze, apposita clausola contrattuale che richieda l'impegno al rispetto delle norme di cui al D. Lgs.n. 231/2001 nonché del presente Modello e regoli le conseguenze della loro violazione.

11.5. Presidi adottati

PROCEDURE SICUREZZA 01 – 15 (più istruzioni e modulistica richiamata)
CODICE ETICO



12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25 octies)

12.1. I reati

L'articolo 25 octies è stato introdotto nel corpus del D. Lgs. n. 231 del 2001, dal D. Lgs. n. 231/2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I reati di riciclaggio contemplati dall'articolo in commento (di seguito "reati di riciclaggio") sono: Ricettazione (art. 648 Codice Penale); Riciclaggio (art. 648 bis Codice Penale); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter Codice Penale); Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 codice penale).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio che ha in parte abrogato e sostituito la Legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio, come modificato dalla Legge n. 208 del 28.12.2015 prevede i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a euro 3.000,00. Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:



1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria.

Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Da ultimo, si segnala che la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1). Trattasi di una rilevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D. Lgs. n. 231/01, il cui articolo 25 octies è stato, infatti, modificato.

12.2. Aree a rischio

- Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- Rapporti con soggetti terzi relativi a:
 - Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti
 - Transazioni finanziarie con controparti
 - Investimenti con controparti
 - Sponsorizzazioni
- Acquisto di beni e servizi;
- Pagamenti ed incassi;
- Gestione fatturazione;
- Marketing e commerciale;
- Processo di erogazione del credito;

12.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto;



- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o, comunque, operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

12.4. Procedure specifiche per aree sensibili

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali, sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

(i) codice etico;

(ii) procedura ISO9001 per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte dell'Ente.

I Destinatari sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione ritenuta sospetta a trasmettere la segnalazione al ODV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;



- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 3.000,00;
- effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento.

12.5. Presidi adottati

PGM-F ACQUISTO BENI E SERVIZI

PGM-G PAGAMENTI

CODICE ETICO



13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

13.1. I reati

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 il cui art. 15, comma 7 introduce definitivamente nel D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo articolo 25 novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul diritto d'autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono di natura pecuniaria (fino a 500 quote) e di natura interdittiva (quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, per una durata non superiore ad un anno).

13.2. Aree a rischio

- Si considerano a rischio tutte le aree di attività dell'Ente in cui lo svolgimento delle funzioni potrebbe determinare, anche potenzialmente, la violazione del diritto d'autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un copyright.
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello tramite l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet.
- Utilizzo di software e banche dati.

13.3. Divieti

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- connettere ai sistemi informatici di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software, senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;



- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** le proprie credenziali d'accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet dell'Ente al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**, i controlli sui sistemi informatici e le modalità con cui sono utilizzati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

13.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' fatto espresso obbligo di:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed che, pertanto, ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato;
- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso segreto industriale, qualora legalmente possibile e/o registrazioni SIAE (per l'Italia);
- vietare l'impiego/l'uso/l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dall'Ente di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
- nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne l'Ente da eventuali responsabilità in



caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- far sottoscrivere ai dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informatici, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata.

13.5. Presidi adottati

CODICE ETICO

PRIVACY



14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

14.1. I reati

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. n. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377 bis del Codice Penale intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato Ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione del reato in parola, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

14.2. Aree a rischio

- In relazione al delitto di cui sopra, si considerano "aree a rischio" tutte le aree aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

14.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 decies del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

14.4. Procedure specifiche per aree sensibili

- La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.



Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA del sistema disciplinare.

14.5. Presidi adottati

CODICE ETICO



15. Reati ambientali (art. 25 undecies)

15.1. I reati

I reati ambientali sono stati inseriti nel D. Lgs. n. 231/2001 dal D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il D. Lgs. n. 121/2011, ha introdotto l'articolo 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente in materia di ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del Codice Penale, introdotti ex novo:

- art. 727 bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733 bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse.

Con D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 recante "Norme in materia ambientale" (anche noto come Testo Unico Ambiente) sono stati inseriti gli illeciti di cui seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari;
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 257 - Bonifica dei siti;
- Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 279 - Sanzioni.

Per quanto concerne le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3 bis e 6 della Legge n. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge n. 874 del 19 dicembre 1975, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modificata dalla Legge 13 marzo 1993".

Dall'art. 3 ribricato "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive" della legge n. 549 del 28 dicembre 1993 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" derivano ulteriori reati presupposto.



Per quanto concerne, infine, l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- art. 8 - Inquinamento doloso;
- art.9 - Inquinamento colposo.

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Da ultimo, si segnala che la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015 e recante 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente', ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452 bis - 452 undecies. Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sull' art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/01 sono i seguenti:

- art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale);
- art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale);
- art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452 sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 25 undecies D. Lgs. n. 231/01, come modificato per effetto della L. 68/2015:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*



g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

15.2. Aree a rischio

- Processi produttivi aziendali.
- Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano acque reflue industriali.
- Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano emissioni in atmosfera.
- Processi o fasi di processo, che prevedano l'uso di materie prime incluse nell'allegato 5 alla parte terza del Testo unico ambientale: "Limiti di emissione degli scarichi idrici".
- Trattamento acque reflue industriali.
- Gestione dello scarico delle acque reflue industriali
- Processi aziendali che causano emissioni in atmosfera potenzialmente inquinanti.
- Processi aziendali che causano emissioni in atmosfera che richiedono specifiche autorizzazioni.
- Gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali.
- Prelievo e analisi dei livelli di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue derivanti dai processi di produzione aziendali.
- Trasporto di rifiuti prodotti dall'attività aziendale.
- Spedizione di rifiuti sul territorio nazionale.
- Comunicazione di dati, predisposizione e uso di documentazione sui rifiuti nell'ambito del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- Selezione e assunzione del personale, relativamente al rischio di inserire, in aree sensibili ai reati ambientali, persone che hanno subito condanne per aver commesso uno dei reati di cui all'art. 25 undecies del D. lgs n. 231/2001.

15.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001;
2. porre in essere comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001;
3. porre in essere qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.



Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere attività o processi che possano ledere l'integrità di habitat naturali protetti e determinare il prelievo o l'uccisione di fauna e flora selvatica protetta, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
- effettuare lo scarico delle acque reflue dei processi industriali aziendali secondo modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambiente;
- effettuare la gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, senza attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale;
- impedire, con atti od omissioni, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico dell'Ente dalle autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- durante la conduzione dei processi aziendali, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria;
- omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano causare danno all'ambiente;
- falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta dall'Ente, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA;
- fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA nell'ambito del SISTRI;
- porre in essere comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività di traffico illecito di rifiuti;
- porre in essere comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività organizzate di traffico illecito di rifiuti.

15.4. Procedure specifiche per aree sensibili

E' fatto espresso obbligo di:

- condurre i processi aziendali devono essere in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta;
- garantire che i soggetti terzi, che si occupano del trasporto dei rifiuti prodotti dalla società, prendano visione, accettino e siattengano al Modello **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**, ed si attengano ai divieti e alle procedure della presente parte speciale, finalizzati ad impedire la commissione di reati ambientali;
- assegnare al responsabile della gestione dei vari sistemi (R.G.S.) anche il compito di gestione del Sistema Ambientale;
- garantire che al R.G.S. rispondano le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali, che deve



- essere effettuato secondo le modalità prescritte dal Testo Unico Ambientale;
- garantire che al R.G.S. rispondano funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**;
 - garantire che al R.G.S. rispondano le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni del Testo Unico Ambiente;
 - garantire che al R.G.S. rispondano le funzioni aziendali incaricate della spedizione e del ritiro dei rifiuti;
 - garantire che al R.G.S. rispondano le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema SISTRI;
 - garantire che al R.G.S. rispondano le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema SISTRI;
 - garantire la partecipazione del R.G.S. alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente.
 - assicurare che terzi incaricati di trasportare i rifiuti di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** devono prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice Etico e delle procedure contenute nella parte speciale del modello di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**.

In particolare, quanto a

- **Gestione del rischio di inquinamento.** Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il R.G.S. informa tempestivamente l'OdV, mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del Testo Unico Ambiente. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Il R.G.S., attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Copia della comunicazione, deve essere inviata anche all'OdV. Qualora dalle indagini risulti che vi è stato un superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Copia della comunicazione, deve essere inviata anche all'OdV.



- **Azioni preventive.** Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il R.G.S. adotta, sentito l'OdV, entro ventiquattro le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il responsabile ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il R.G.S. deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
- **Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti.** La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, devono essere firmati per approvazione dal R.G.S.. Nel caso in cui l'R.G.S. rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione all'OdV, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.
- **SISTRI.** Le informazioni e i certificati gestiti nell'ambito del Sistema SISTRI devono essere visionate e approvate dall' R.G.S., che predisporre una apposita scheda di evidenza, sulla quale annota la data e l'esito dei controlli posti in essere:
 - sulle informazioni e i certificati inseriti nel SISTRI;
 - sulla corrispondenza fra i dati sui rifiuti inseriti nel SISTRI e i certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;
 - sull'integrità e veridicità dei certificati che accompagnano i rifiuti trasportati.Nel caso in cui l' R.G.S. rilevi delle irregolarità, avvia una segnalazione all'OdV, per valutare l'adozione delle azioni correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.

La falsificazione della scheda SISTRI movimentazione ad opera delle ditte di trasporto esterne alla società è sanzionata come violazione contrattuale e causa l'immediata interruzione del contratto in essere con **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**, e la denuncia del responsabile alle autorità competenti.
- **Prevenzione del reato di traffico illecito di rifiuti.** Al fine di prevenire, in seno a **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA**, attività di traffico illecito di rifiuti, l'R.S.G., in caso di spedizione di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal territorio della Comunità Europea, compila una scheda di evidenza, nella quale sono specificati:
 - la data in cui è stata effettuata la notifica di spedizione a tutte le autorità competenti interessate;
 - la data in cui le autorità competenti interessate hanno autorizzato la spedizione;



Alla scheda di evidenza deve essere allegato il documento di accompagnamento e tutta la documentazione inerente la spedizione dei rifiuti.

Tutte le attività inerenti la spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa, in particolare regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

15.5. Presidi adottati

PROCEDURE AMBIENTE 01-02

16. Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)

16.1. I reati

Con Legge n. 146 del 16.03.2006 l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'ONU sul crimine organizzato transnazionale, ponendo fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia.

In particolare la suddetta Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora nella sua commissione sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero, sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero, sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

16.2. Aree a rischio

Il rischio di verifica dei suddetti delitti è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di **CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA** del sistema disciplinare e dei seguenti divieti generali.

16.3. Divieti

Divieti generali

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:



- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 L. 146/2006).